

REGIONE EMILIA ROMAGNA

PROVINCIA DI PARMA

COMUNE DI PARMA

OGGETTO:

**LINEA FILOVIARIA N° 5: ADEGUAMENTO
DELL'IMPIANTO FILOVIARIO IN CORRISPONDENZA
DELLA NUOVA ROTATORIA FLEMING-COLLI**

LIVELLO DI PROGETTAZIONE:

PROGETTO ESECUTIVO

TIPO DOCUMENTO:

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

						<div>Il Progettista</div> <div>Ing. Jr. Simone Bacchieri</div>
0	15/01/2019	Esecutivo				
rev	data	descrizione				
						DOC.03
NOME FILE:		Doc03_CSA.doc				

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto **"LINEA FILOVIARIA N° 5: ADEGUAMENTO DELL'IMPIANTO FILOVIARIO IN CORRISPONDENZA DELLA NUOVA ROTATORIA FLEMING-COLLI"**.

I lavori sono attribuiti alla categoria **OS27 - IMPIANTI PER LA TRAZIONE ELETTRICA** in base al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEI LAVORI

L'importo complessivo dei lavori a base di appalto ammonta a **euro 77.500,23** di cui:

euro 4.186,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta

euro 73.313,41 quale importo a base di gara soggetto a ribasso d'asta

L'incidenza percentuale della manodopera è stimata nel 20%.

Le variazioni in aumento o in diminuzione dell'importo complessivo dell'appalto potranno essere effettuate nei limiti di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

I lavori sono appaltati a corpo in base alle prescrizioni delle presenti Norme Generali d'Appalto e con l'applicazione dei prezzi di Elenco al netto del ribasso contrattuale. Tali prezzi comprendono tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'Impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dei lavori appaltati, secondo quanto prescritto dal presente Capitolato; gli oneri per il trasporto e lo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti presso discariche autorizzate.

Art. 3 - CONDIZIONI DI APPALTO

Nell'accettare i lavori sopra designati l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) di avere visionato i luoghi ove si svolgeranno i lavori e di averne accertate le condizioni di viabilità, del suolo e di avere valutato tutte le difficoltà all'esecuzione dell'opera, ivi compresa la necessità di operare in concomitanza di altre imprese che eseguono opere oggetto del presente intervento, ritenendo remunerativi ed equi i prezzi esposti anche in considerazione di tutti gli elementi anche straordinari che possono influenzare il costo dei materiali, la mano d'opera, i noli ed i trasporti. Con l'accettazione dei lavori l'Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo i migliori precetti dell'arte e con i più aggiornati sistemi costruttivi;
- b) di avere accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata dei lavori;
- c) di avere considerato la distanza delle cave di prestito, aperte o da aprirsi, e le condizioni di operabilità delle stesse per la durata e l'entità dei lavori;
- d) di avere considerato la distanza delle pubbliche discariche e le condizioni imposte dagli Organi competenti. In carenza, di essere nelle condizioni di poter fruire di discariche private, a distanze compatibili con l'economia dei lavori e fornite delle autorizzazioni necessarie.
- e) di essere perfettamente edotto del programma dei lavori e dei giorni nello stesso considerati per andamento climatico sfavorevole;
- f) di aver tenuto conto, nella preparazione dell'offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori.

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune per la buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato Generale o dal presente Capitolato Speciale. Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni

apportate senza il prescritto ordine o benessere della Direzione dei Lavori, potrà essere ordinata l'eliminazione a cure e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

Art. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Sono parte integrante del contratto:

- a) Il Capitolato Generale d'Appalto, approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, all'osservanza delle cui norme, quando non siano in opposizione del presente capitolato, l'Impresa è vincolata e che non si allega per brevità;
- b) il cronoprogramma;
- c) Le polizze di garanzia;
- d) il **Piano di Sicurezza e di Coordinamento** ed i piani di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- e) Il **Piano Operativo di Sicurezza**, redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
- f) Gli elaborati di seguito elencati:

n° ELAB.	OGGETTO	TITOLO
Doc. 00	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	ELENCO ELABORATI
Doc. 01	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	RELAZIONE GENERALE
Doc. 02	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO
Doc. 03	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	CAPITOLATO SPECIALE
Doc. 04	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
Doc. 05	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	ELENCO RPEZZI UNITARI
TAV. 0	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	INQUADRAMENTO TERRITORIALE
TAV. 1	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	PLANIMETRIA STATO DI FATTO
TAV. 2	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	PLANIMETRIA DI PROGETTO
TAV. 3	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	VERIFICA "E" AMMARRI
TAV. 4	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	PLANIMETRIA MANOVRA BUS
TAV. 5	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	PALI
TAV. 6	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	PLINTI DI FONDAZIONE
PSC	DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA	PIANO SICUREZZA DI COORDINAMENTO

Art. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

I dispositivi di garanzia economica del contratto e degli adempimenti relativi da parte dell'Appaltatore e a favore dell'amministrazione sono costituiti dai seguenti:

- a) **Cauzione provvisoria per partecipare alla gara.** L'offerta che l'appaltatore presenta per l'affidamento dei lavori deve essere corredata di una garanzia, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita, a scelta del contraente, in contanti o in titoli del debito pubblico, garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione, a scelta del contraente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la

rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, ad organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 113, qualora l'offerente risultasse affidatario.

La stazione appaltante, nel comunicare l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo delle garanzie, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'aggiudicazione.

- b) **Garanzia definitiva per la stipula del contratto.** L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia di cui sopra determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

- c) **Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (RTC) di cui all'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..** L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione per un massimale pari a € 500.000,00.
- d) **Polizza assicurativa per danno di esecuzione.** L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa di cui all'art. 104 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 125 del DPR 207/2010, relativa alla copertura dei seguenti rischi: danno di esecuzione (CAR) con un massimale pari all'importo di contratto.

Art. 6 - CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - PENALE

I lavori prevedono due fasi di cantiere distinte e spaziate a livello temporale in modo da consentire il corretto svolgimento dei lavori stradali:

FASE 1 (circa dal 17/6/2019 al 23/6/2019): demolizione impianto ed ammarro provvisorio della linea

Installazione pali

Realizzazione nuovo ammarro catenaria

Ammarro provvisorio dei conduttori sui pali come da planimetria "AMMARRI"

Demolizione bifilare e relativi trasversali

Rimozione pali non più utilizzati

Modifica rete di sospensione nel parcheggio a lato di Via Colli (riposizionamento palo e realizzazione di tiranteria)

INTERRUZIONE LAVORI di durata pari a circa 15 giorni (da verificare e concordare con Parma Infrastrutture in base all'andamento dei lavori stradali)

FASE 2 (circa dal 08/7/2019 al 28/7/2019):: ricostruzione nuovo impianto come da elaborati di progetto

Pertanto è prevista una prima consegna lavori limitata alle attività della FASE 1 a cui seguirà una sospensione tecnica di durata di circa 15 giorni e successiva ripresa lavori.

Si evidenzia che le lavorazioni della FASE 1 e FASE 2 prevedono la contemporanea presenza in cantiere dell'impresa che segue i lavori stradali (incaricata da Parma Infrastrutture) e della ditta che seguirà i lavori filoviari per conto di SMT P.

Non appena ricevuta la consegna, l'Impresa dovrà organizzare quanto occorra per assicurare la perfetta esecuzione dei lavori e delle forniture che saranno dall'appaltatore stesso sviluppati secondo le esigenze di viabilità per darli compiuti nel termine stabilito e salvo quelle limitazioni che l'Amm.ne appaltante, a suo insindacabile giudizio, potrà disporre di volta in volta.

Della consegna verrà redatto regolare verbale. Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal contratto.

L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori immediatamente, comunque non oltre due giorni (gg. 2) dalla data del Verbale di consegna ed in caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale; ove il ritardo dovesse superare 30 giorni dalla data del Verbale di consegna l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, all'incameramento della cauzione e l'affidamento dei lavori ad altra Impresa iniziando contestualmente la procedura di rivalsa per danni subiti.

Art. 7 - AGGIUDICAZIONE

L'Aggiudicazione dei lavori avverrà con le modalità che saranno previste nella lettera d'invito.

Art. 8 - RESCSSIONE DAL CONTRATTO

Si darà luogo alla rescissione del contratto oltre nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 anche in ogni altro caso d'inadempimento dell'Appaltatore, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione.

Art. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

L'Appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel contratto d'appalto, le cui clausole prevalgono su quanto contenuto nei disegni di progetto, che a loro volta prevalgono sulle indicazioni del presente Capitolato Speciale, le cui prescrizioni, prevalgono infine sulle disposizioni del Codice Civile.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg., la quale, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione del Direttore dei Lavori.

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate, conosciute ed accettate dall'Appaltatore, salvo diversa disposizione del presente Capitolato Speciale:

- a) il Codice Civile - libro IV, titolo III, capo VII "Dell'appalto", artt. 1655-1677 (in questo capitolato viene chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- b) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- c) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente appalto;
- d) le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle C.E.I. - U.N.E.L., A.N.C.C., anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori;
- e) la Legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F (in questo capitolato viene chiamata in modo abbreviato "L.L.PP.");
- f) Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. 145/2000;
- g) D. Lgs. 50/2016;
- h) D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
- i) DPR 207/2010 smi.
- j) NORMA CEI EN 50119

Art. 10 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisti, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente al progetto posto a base di gara, alle quantità previste dal presente contratto e non dovrà superare gli importi preventivati salvo diversa disposizione concordata con la D.L. dalla quale emerge che le maggiori quantità di un lavoro siano compensate con minori quantità di altro lavoro, in ogni caso l'Impresa appaltatrice non dovrà eseguire lavori per importo superiore a quanto previsto nel presente contratto e in tal caso sarà soggetta all'onere della demolizione e del ripristino delle quantità eccedenti.

In ogni caso l'Impresa non potrà richiedere compensi per lavori eseguiti fuori dall'importo di contratto anche se richiesti dalla Direzione Lavori.

Art. 11 - SUBAPPALTI E COTTIMI

E' previsto il ricorso al subappalto così come regolamentato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Si precisa che i pagamenti relativi ai lavori subappaltati verranno effettuati direttamente dall'Impresa aggiudicataria, la quale è pertanto tenuta, ai sensi dell'art. 18 comma 3 bis della Legge n° 55/90, a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli artt. 4, 5, 6, 7, 13 e 14 del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000) e gli altri specificati nelle presenti Norme Generali, sono a carico dell'Impresa gli oneri seguenti:

1. L'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori dovrà produrre una relazione relativa alla formazione del cantiere, attrezzato in relazione alla entità dei lavori, con tutti i macchinari occorrenti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione degli stessi.
2. **L'impresa è obbligata a rispettare le eventuali disposizioni della Direzione Lavori in merito agli orari di lavoro: in particolare la Direzione Lavori potrà prevedere orari di lavoro diurni e notturni.**
3. L'Impresa appaltatrice è obbligata a collocare prima dell'inizio dei lavori, per tutta la durata dell'appalto, una "tabella di cantiere" ai sensi del vigente normativa: la tabella andrà installata con modalità che saranno impartite dalla DL.
La tabella dovrà essere del tipo monofacciale in polipropilene alveolare mm 10 o lastra in pvc espanso mm 10 o "medium density" mm 10 o lamiera metallica, con pellicole di tipo stradale (classe1), come da bozzetto grafico fornito dalla Direzione Lavori e installate **su supporto metallico "fisso"** come da normativa vigente e come da indicazioni tecniche della DL. L'onere per fornitura e posa delle tabelle soprascritte e dei relativi supporti è carico dell'Impresa appaltatrice.
4. Le spese relative alla fornitura di "cubierte" di legno lato 20 cm per la realizzazione delle prove sulla qualità dei conglomerati bituminosi che venissero eventualmente impiegati (1 cassetta per ogni campione omogeneo).
5. Tutte le spese per l'esaurimento delle acque superficiali e di infiltrazione nei cavi e nelle cave di prestito, nonché le pratiche e le spese per l'occupazione temporanea di aree per l'accesso, l'impianto, la gestione dei cantieri, lo scolo delle acque, le cave di prestito e le aree di scarico e di tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.
6. La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
7. La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.
8. Ogni onere e spesa per rilievi, tracciamenti, frazionamenti e quanto altro necessario alla realizzazione dell'opera;
9. Le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere.
10. L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati per i quali resta accollata all'Impresa ogni più ampia responsabilità anche ai fini del risarcimento di eventuali danni, restandone sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla Direzione e Sorveglianza.
11. Le spese per la redazione dei progetti esecutivi delle opere, nonché quelle per controlli e prove di carico per il collaudo statico dei manufatti di qualsiasi tipo (in c.a., precompresso, in acciaio o in muratura).
12. Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso e nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta fissati dalla DL.

13. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi messi a carico dei datori di lavoro, come assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi.
14. Tutti gli oneri e le spese per l'esecuzione dei lavori in soggezione dell'esercizio filoviario e autobus;
15. **Il carico e trasporto dei pali filoviari forniti da SMTP dal Deposito XXV Aprile, sito in viale Villetta 10 a Parma, al cantiere in oggetto, e il trasporto dei materiali recuperati presso il Deposito I° Maggio sito in Via Taro 12/B;**
16. Ogni onere per le eventuali lavorazioni rese in orari notturni o in giorni festivi anche se causati dai condizionamenti del traffico autoveicolare e pedonale nella zona dei lavori e dalle esigenze di Tep S.p.A.; le eventuali esigenze palesate da Tep S.p.A. incidenti sullo svolgimento dei lavori, dovranno essere considerate dall'Aggiudicatario aventi qualità cogente e configurabili in ordine ad una eventuale sospensione lavori quali cause di forza maggiore;
17. Il libero accesso al cantiere ed il passaggio (anche attraverso manufatti e stradelle costruite a spese dell'Appaltatore) nello stesso e nelle opere eseguite ed in corso di esecuzione, alle persone addette di Tep S.p.A., SMTP S.p.A. e di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto ed alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, di Tep S.p.A. nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ed apparecchi di sollevamento, ecc. per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte, dalle quali, come dalla Amministrazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta;
18. Il libero accesso alla Direzione dei Lavori, al Coordinatore della Sicurezza, al Responsabile del Procedimento ed al relativo personale di assistenza e di sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri e nei luoghi di produzione dei materiali;

In particolare l'Impresa nella esecuzione dei lavori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 dovrà applicare il Piano di Sicurezza e Coordinamento ed il Piano Operativo di Sicurezza; dovrà altresì organizzare il servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori.

Dovrà inoltre comunicare al Committente i nominativi:

- del R.S.P.P.R. (responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi) accreditato alla A.S.L.;
- del medico competente accreditato alla A.S.L.;
- dei rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle Aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono detti lavori.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti e receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva naturalmente la distinzione per le imprese artigiane.

L'Impresa è responsabile rispetto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio dagli altri diritti della stazione appaltante.

In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

L'Appaltatore rimane altresì tenuto:

- All'osservanza delle norme in applicazione della vigente legge sulla polizia mineraria 30 marzo 1893 n. 184 e Reg. 14 gennaio 1894 n. 19 e del Decreto del Presidente della Repubblica che detta norme per la coltivazione delle miniere e delle cave, nonché delle successive modifiche e integrazioni, nonché ad osservare tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso delle mine.
- Alla fornitura, ove non vi siano locali dell'Amministrazione, dietro semplice richiesta della Direzione Lavori e senza diritto ad alcun compenso straordinario sotto qualsiasi forma, di locali adatti al deposito di materiali, di attrezzi, e di automezzi di proprietà dell'Amministrazione in località pure essa da designare da parte della Direzione dei Lavori, comunque mai eccentrica rispetto alle strade oggetto del presente contratto.
- Alla fornitura alla Direzione dei Lavori la prova di avere ottemperato alla Legge n° 482 in data 2 aprile 1968 sulle assunzioni obbligatorie nonché alle disposizioni previste dalla Legge n° 130 in data 27 febbraio 1958 e sue successive proroghe e modifiche e dalla Legge n° 744 in data 19 ottobre 1970 sulle assunzioni dei profughi e successive modificazioni.
- Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati e comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo a sue spese con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la Direzione dei Lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti.
- Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, per discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla Direzione dei Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

- L'Appaltatore sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare i guasti avvenuti prima dell'apertura al transito.
- L'Appaltatore è anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti, rimanendo responsabile di tutte le conseguenze che la stazione appaltante sotto tale rapporto, dovesse sopportare per colpa di esso Appaltatore.
- L'Appaltatore dovrà apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, dei locali ad uso alloggio ed ufficio del personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati a seconda delle richieste che saranno fatte dalla Direzione dei Lavori.
- Ai sensi della Legge n.55/90 e s.m.i. è vietato all'Appaltatore di cedere o subappaltare tutta od in parte l'opera assunta senza l'autorizzazione dell'autorità competente. A norma delle leggi vigenti detta autorizzazione potrà rilasciarsi ai sensi e nel rispetto dell'art.18 della Legge 55/90 così come modificato ed integrato dall'art. 174 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 30 del DPR n. 34/2000, sempre che il subappaltatore possieda l'indispensabile capacità tecnica, non sia soggetto a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 13 settembre 1982, n. 646 e

successive modifiche, ove necessario, sempre che il subappaltatore possieda l'indispensabile capacità tecnica, non sia soggetto a procedimenti o provvedimenti per l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge 13 settembre 1982, n° 646 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare l'Impresa dovrà trasmettere in copia autentica all'Amministrazione appaltante e al Direttore dei lavori ogni contratto di subappalto entro venti giorni dalla data dei contratti stessi. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'impresa, prima dell'inizio dei lavori, trasmetterà all'Amministrazione appaltante, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici. L'esecuzione di opere o lavori affidati in subappalto non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto.

- L'Impresa è tenuta ad eseguire i sondaggi e le analisi dei terreni costituenti i piani di appoggio dei rilevati e delle fondazioni; i sondaggi necessari per accertare la natura e le caratteristiche dei terreni atti a ricevere le fondazioni delle opere d'arte.
- L'Impresa si obbliga a procedere - prima dell'inizio dei lavori e durante lo svolgimento di essi e a mezzo di Ditta specializzata, ed all'uopo autorizzata dalle competenti Autorità - alla bonifica, sia superficiale che profonda, dell'intera zona sulla quale si svolgono i lavori ad essa affidati, sino ai confini dei terreni espropriati dall'Amministrazione, per rintracciare e rimuovere ordigni ed esplosivi di qualsiasi specie, in modo che sia assicurata l'incolumità di tutte le persone addette ai lavori, alla loro sorveglianza, alla loro direzione. Pertanto l'Impresa esecutrice sarà responsabile di qualsiasi incidente che potesse verificarsi per incompleta o poco diligente bonifica, rimanendone invece sollevata in tutti i casi l'Amministrazione.
- L'Impresa è obbligata a munirsi del nulla osta dell'Azienda Telefonica qualora, nella zona interessata dai lavori, si trovasse interrato il cavo coassiale e dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dal predetto Ispettorato affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso.
- Comunicare per iscritto prima dell'inizio dei lavori il nominativo del proprio Responsabile dei lavori, che dovrà essere Direttore Tecnico ed il nominativo del Direttore di Cantiere, del Responsabile della sicurezza e l'accettazione da parte di questi.
- Lo sgombero a lavori ultimati di ogni opera provvisoria, materiali residui, detriti, ecc.
- Il trasporto e smaltimento presso discariche autorizzate di tutti i rifiuti prodotti.

Art. 13 - MISURAZIONE DEI LAVORI

Le quantità dei lavori e delle provviste saranno determinate con metodi geometrici, a numero o a peso, in relazione a quanto previsto nell'Elenco Prezzi.

I lavori saranno liquidati in base alle misure di controllo, rilevate dagli incaricati. Nel caso che dalle misure di controllo risultassero dimensioni minori di quelle indicate in progetto o prescritte dal D.L. sarà facoltà insindacabile della D.L. ordinare la demolizione delle opere e la loro ricostruzione a cura e spese dell'Impresa. Nel caso le minori dimensioni accertate fossero compatibili ad insindacabile giudizio della D.L. con la funzionalità e la stabilità delle opere, queste potranno essere accettate e pagate in base alle quantità effettivamente eseguite. Le misure saranno prese in contraddittorio, mano a mano che si procederà all'esecuzione dei lavori, e riportate su appositi libretti che saranno firmati dagli incaricati della Direzione dei Lavori e dell'Impresa. Resta sempre salva, in ogni caso, la possibilità di verifica e di rettifica in occasione delle operazioni di collaudo.

Art. 14 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori in appalto è stabilito in **30 (TRENTA) giorni naturali consecutivi** a decorrere dalla data del verbale di consegna oltre ad una sospensione tecnica di circa 15 giorni.

I lavori prevedono due fasi di cantiere distinte e spaziate a livello temporale in modo da consentire il corretto svolgimento dei lavori stradali:

FASE 1 (circa dal 17/6/2019 al 23/6/2019): demolizione impianto ed ammarro provvisorio della linea

Installazione pali

Realizzazione nuovo ammarro catenaria

Ammarro provvisorio dei conduttori sui pali come da planimetria "AMMARRI"

Demolizione bifilare e relativi trasversali

Rimozione pali non più utilizzati

Modifica rete di sospensione nel parcheggio a lato di Via Colli (riposizionamento palo e realizzazione di tiranteria)

INTERRUZIONE LAVORI di durata pari a circa 15 giorni (da verificare e concordare con Parma Infrastrutture in base all'andamento dei lavori stradali)

FASE 2 (circa dal 08/7/2019 al 28/7/2019):: ricostruzione nuovo impianto come da elaborati di progetto

Pertanto è prevista una prima consegna lavori limitata alle attività della FASE 1 a cui seguirà una sospensione tecnica di durata di circa 15 giorni e successiva ripresa lavori.

Si evidenzia che le lavorazioni della FASE 1 e FASE 2 prevedono la contemporanea presenza in cantiere dell'impresa che segue i lavori stradali (incaricata da Parma Infrastrutture) e della ditta che seguirà i lavori filoviari per conto di SMT P.

Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto della incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni di andamento stagionale sfavorevole, e pertanto per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

Per ogni giorno di ritardo, in confronto ai termini sopra indicati, sarà applicata una penale giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 21 - comma 2 - del D.M. n. 145/2000, l'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

È richiesta la consegna di tutte le certificazioni dei materiali e di corretta esecuzione entro 5 (cinque) giorni dalla fine lavori (ovvero entro il 2/8/2019 in base all'andamento dei lavori).

Art. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO

L'Appaltatore avrà diritto ad un unico dopo l'ultimazione dei lavori e avvenuta consegna di tutte le certificazioni dei materiali e di corretta esecuzione.

Art. 16 - CONTO FINALE - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

All'atto della certificazione dell'ultimazione dei lavori la D.L. provvederà alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà d'uso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere al collaudo dei lavori ovvero all'emissione del certificato di regolare esecuzione secondo quanto disposto dalle vigenti norme in materia.

L'Amministrazione appaltante, inoltre, prima dell'emissione dello stato finale dei lavori, si riserva, qualora ne ravvisi la necessità in relazione a controversie o altro, di effettuare, in aggiunta a tutti i controlli e le prove effettuate in corso d'opera dalla Direzione dei Lavori, ulteriori prove, saggi, prelievi, campionature e quant'altro necessario per accertare la perfetta corrispondenza dei lavori realizzati alle prescrizioni contrattuali.

Nel caso di riscontro di eventuali deficienze nei materiali utilizzati, nelle lavorazioni o nelle quantità, l'Amministrazione appaltante provvederà, se del caso, alle opportune detrazioni, ovvero ordinerà il rifacimento di quelle lavorazioni ritenute deficitarie.

È fatta salva l'eventuale richiesta danni conseguente.

Tutti gli oneri derivanti dai precedenti commi, sono a totale carico dell'Impresa.

Il conto finale verrà compilato entro il primo trimestre della data di ultimazione dei lavori e delle forniture, regolarmente accertata.

Ai sensi dell'art. 102 del D. Lgs. 50/2016, entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e delle forniture, sarà conclusa la procedura di collaudo finale di tutte le opere salvo eventuali ritardi dipendenti da responsabilità dell'Impresa, accertate in sede di collaudo.

Per la corresponsione all'Impresa del saldo risultante dalle relative liquidazioni, della cauzione e delle trattenute di garanzia, nonché per lo svincolo delle polizze assicurative prestate, si procederà a norma di legge.

Art. 17 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo delle opere oppure la visita per il certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse verrà tenuta a cura e spese dell'Impresa. Questa, anche in presenza del traffico esistente sulla strada già in esercizio, eseguirà la manutenzione portando il minimo possibile turbamento al traffico medesimo, provvedendo a tutte le segnalazioni provvisorie necessarie alla sicurezza del traffico, osservando sia le disposizioni di legge, sia le prescrizioni che dovesse dare la D.L.; per gli oneri che ne derivassero essa Impresa non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

L'Impresa sarà responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

Per tutto il periodo corrente tra l'esecuzione ed il collaudo o la predetta visita, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Impresa sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Impresa curerà la manutenzione tempestivamente, e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, senza interrompere il traffico e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori, ed - eventualmente a richiesta insindacabile di questa - mediante lavoro notturno.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà di ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Art. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme del Regolamento DPR 207/2010 smi e dell'art. 20 del Capitolato Generale (D.M. 145/2000). In particolare nessun compenso sarà dovuto dall'Amministrazione per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc.

Non saranno considerati danni di forza maggiore: gli smottamenti e le solcature delle scarpate; i dissesti del corpo stradale; gli interramenti degli scavi, delle cunette, dei fossi di guardia; gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale, causati da precipitazioni anche di eccezionale intensità o geli.

L'Impresa è tenuta a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuta alla loro riparazione a sua cura e spese.

Art. 19 - MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

L'Appaltatore è tenuto a presentare alla Stazione Appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, la seguente documentazione:

1. eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.;
2. un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quanto quest'ultimo sia previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 s.m.i. ovvero piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto 2;
3. avvenuta denuncia degli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dall'aggiudicazione;
4. copie dei versamenti contributivi, previdenziali e assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei Lavori ha, tuttavia, la facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Art. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire la vita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, in relazione alle prescrizioni del Testo Unico delle Norme di Circolazione Stradale e del Regolamento di esecuzione già citati, che interessano o limitano la zona riservata al traffico dei veicoli e dei pedoni, dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, l'Impresa terrà sollevata ed indenne l'Amministrazione ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà a suo carico al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

Art. 21 - PREZZI DI ELENCO - REVISIONE

I lavori e le somministrazioni appaltati a corpo saranno liquidati in base all'avanzamento dei lavori ed ai prezzi unitari che risultano dall'Elenco allegato al contratto, con le deduzioni del ribasso pattuito.

Tali prezzi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro anche se fuori strada, oppure nei magazzini provinciali;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;
- d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità.

Non verrà riconosciuta nessuna revisione prezzi.

Art. 22 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI

L'Impresa che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona

fornita dei requisiti di idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile del suo operato.

In particolare l'Impresa, nella qualità di Datore dei Lavori di cui al D.Lgs. 81/2008 s.m.i., dovrà designare il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, nonché gli addetti al servizio di prevenzione e protezione che siano in possesso di attitudini e capacità adeguate.

Si richiama il diritto dell'Amministrazione, sancito dall'art. 4 - comma 4 - del Capitolato Generale d'Appalto (D.M. 145/2000), previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 23 - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI

Qualora le attività del cantiere dovessero interferire con la pubblica via, l'Impresa dovrà provvedere, senza alcun compenso speciale, ad ottenere le opportune ordinanze di modifica della viabilità, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal Nuovo Codice della Strada (D.L. 13 giugno 1991 n. 190) e dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Impresa, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

In particolare, trattandosi di lavori che possono interessare servizi esistenti nel corpo stradale o nelle sue pertinenze, (condutture, cavi, tubazioni ecc.), l'Impresa è obbligata, prima di dare inizio ai lavori ad effettuare un sopralluogo e ad effettuare tutte le ricerche, saggi o scavi, atti ad individuare l'esistenza e l'esatta posizione dei servizi sopradetti.

Accertata l'esistenza di uno di tali servizi, l'Impresa è obbligata ad avvertire immediatamente l'Amministrazione, affinché possano essere adottati, d'intesa con l'Ente interessato, i provvedimenti necessari all'esecuzione dei lavori senza recare danno al servizio esistente.

In tal caso l'Impresa sarà obbligata ad eseguire i lavori alla presenza di un rappresentante dell'Ente stesso e rimane inteso che, da un lato nessun compenso sarà dovuto per gli oneri sopradetti o per le eventuali attese che si rendessero necessarie, intendendosi questi compresi nel prezzo relativo, dall'altro saranno a Suo carico gli eventuali danni recati al servizio.

Art. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO - FORO COMPETENTE

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Il procedimento dell'accordo bonario può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al periodo precedente, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il responsabile unico del procedimento attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15 per cento del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del d.lgs. n. 50/2016.

Il direttore dei lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il responsabile unico del procedimento, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove

costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'articolo 205 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

L'impresa, in caso di rifiuto della proposta di accordo bonario ovvero di inutile decorso del termine per l'accettazione, può instaurare un contenzioso giudiziario entro i successivi sessanta giorni, a pena di decadenza.

Foro competente

Resta comunque inteso che la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Parma.

E escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 25 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione eventuale di lavori non previsti, si procederà alla formazione di nuovi prezzi con le norme di cui al DPR 207/2010 smi.

Art. 26 - SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del presente atto e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 8 del Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

L'I.V.A. sarà corrisposta nelle forme e nella misura dovuta ai sensi della legge.

Art. 27 - MODO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

I lavori oggetto del presente capitolato dovranno essere conformi, in tutte le loro parti e nel loro complesso, a tutte le leggi o prescrizioni aventi forza di legge in vigore al momento della esecuzione, in particolare alle norme CEI 50119, CEI 9.2, DM Infrastrutture 2018 e al Codice della Strada ed al relativo Regolamento. I lavori dovranno comunque essere eseguiti in modo tale da superare con esito favorevole i collaudi che saranno effettuati da parte della Direzione Lavori o da tecnici specializzati da essa nominati.

L'Appaltatore dovrà adottare di sua iniziativa tutti i provvedimenti necessari per la buona riuscita delle opere e dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni impartite in corso d'opera dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori avrà in ogni caso la facoltà di ordinare che i lavori procedano nell'ordine che riterrà più opportuno per assicurare la buona riuscita dei lavori stessi, nonché l'accertamento dei mezzi d'opera e degli operai in determinati punti, ovvero di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo tempo prescritto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Il conduttore nuovo posto in opera dovrà presentare la coda di rondine rivolta verso l'alto lungo tutta la sua lunghezza: non devono cioè verificarsi rotazioni relative della sezione del conduttore.

L'altezza del conduttore in corrispondenza dei trasversali sarà compresa fra m 5,30 e m 5,50 e non potrà essere inferiore a quella della situazione in essere, risultante dai disegni allegati.

Il conduttore dovrà essere tesato in modo da ottenere una perfetta uniformità del tiro con quelle provenienti da via Garibaldi.

Come sostegni saranno utilizzati ganci a muro esistenti o di nuova infissione, pali esistenti e pali di nuova

infissione (i pali di nuova infissione verranno forniti da SMTP, pertanto sarà onere dell'impresa il carico e trasporto degli stessi dal Deposito XXV Aprile di viale Villetta 10 al cantiere).

Per tutto quanto non specificato nel presente capitolato e nel contratto, faranno testo le prescrizioni della Direzione Lavori, senza che l'Appaltatore possa pretendere per l'adempimento di tali prescrizioni maggiori compensi.

Durante l'esecuzione dei lavori dovranno essere adottate tutte le precauzioni concernenti il traffico veicolare e pedonale, non dovrà inoltre essere ostacolato lo svolgersi del normale servizio di autobus.

I materiali da impiegare dovranno essere della migliore qualità e conformi alle norme in vigore. Prima di essere posti in opera dovranno essere accettati dalla Direzione Lavori.

La Direzione Lavori ha pieno diritto di rifiutare quei materiali che per qualità, tipo o caratteristiche tecniche non corrispondono a quanto richiesto.

Si evidenzia che le lavorazioni della FASE 1 e FASE 2 prevedono la contemporanea presenza in cantiere dell'impresa che segue i lavori stradali (incaricata da Parma Infrastrutture) e della ditta che seguirà i lavori filoviari per conto di SMTP.

Si precisa che i lavori di realizzazione di plinti di fondazione sono esclusi dal presente appalto in quanto a carico del Comune di Parma.

NORME GENERALI.....ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	2
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO E DESIGNAZIONE DEI LAVORI.....	2
ART. 3 - CONDIZIONI DI APPALTO	2
ART. 4 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.....	3
ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA. GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	3
ART. 6 - CONSEGNA LAVORI - INIZIO LAVORI - PENALE	5
ART. 7 - AGGIUDICAZIONE	5
ART. 8 - RESCISSIONE DAL CONTRATTO.....	5
ART. 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME.....	6
ART. 10 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	6
ART. 11 - SUBAPPALTI E COTTIMI.....	7
ART. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	7
ART. 13 - MISURAZIONE DEI LAVORI	10
ART. 14 - TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI - PENALITÀ IN CASO DI RITARDO	10
ART. 15 - PAGAMENTI IN ACCONTO.....	11
ART. 16 - CONTO FINALE - COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO.....	11
ART. 17 - MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO.....	12
ART. 18 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	12
ART. 19 - MISURE DI SICUREZZA - ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE	12
ART. 20 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	13
ART. 21 - PREZZI DI ELENCO - REVISIONE	13
ART. 22 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA NEI CANTIERI	13
ART. 23 - PROVVEDIMENTI DI VIABILITÀ CONSEGUENTI AI LAVORI.....	14
ART. 24 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE - ACCORDO BONARIO - FORO COMPETENTE	14
ART. 25 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI.....	15
ART. 26 - SPESE DI CONTRATTO	15